

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari. (*Stampato* n. 1532-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Domando al Governo se accetta il testo della Commissione.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. È un testo concordato.

PRESIDENTE. Sta bene. Do allora lettura del testo concordato fra Commissione e Governo.

ART. 1.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento, di cui all'articolo 2 della presente legge, quelli delle preture e dei tribunali lire 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di Cassazione lire 7500, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti, aumentata di lire 500 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto, per i relativi aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Alle cifre suddette si applica la riduzione del 12 per cento disposta dal Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780.

Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennità supplementare, all'abbreviazione o al

riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianità di servizio.

Per la determinazione della qualità di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 6 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, e 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

(È approvato).

ART. 2.

È istituita a carico dell'ufficiale giudiziario una tassa a favore dell'erario del 10 per cento sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta indicati nella specifica di ciascun atto, ridotto tale ammontare del 12 per cento in conformità del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unità. Questa tassa è riscossa nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente sull'originale degli atti da notificarsi od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

La tassa anzidetta è stabilita in aggiunta a quella disposta a carico delle parti dall'articolo 57 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti in tutto o in parte l'ammontare della tassa indicata nel presente articolo, è soggetto, salva l'azione penale, alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 8, comma 1º, calcolata la pena pecuniaria sulla somma illegalmente percepita dalle parti.

La stessa tassa del 10 per cento è dovuta sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni ed è trattenuta dal procuratore del Registro all'atto del pagamento delle dette percentuali.

(È approvato).

ART. 3.

Sui proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di lire 30.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non lire 48.000, ed il settanta per cento della parte eccedente le lire 48.000.